

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E RICOVERO DI ALCUNI CANI PRESSO STRUTTURE (CANILI/RIFUGI) AUTORIZZATE PER LA DURATA DI ANNI DUE CON POSSIBILITÀ DI ULTERIORE RINNOVO.

CPV: 98380000-0 (servizi di canile)

Allegato A: **PROGETTO DI APPALTO EX ART. 23, comma 15, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**

Indice:

Allegato **A.1: PROSPETTO ECONOMICO**

Allegato **A.2: CAPITOLATO SPECIALE**

* * *

Allegato A.1: PROSPETTO ECONOMICO

Per l'acquisizione del servizio oggetto del presente appalto, risulta una previsione di spesa per l'intero periodo contrattuale, comprese tutte le eventuali opzioni di rinnovo, proroga e modifica del contratto, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, pari nel totale ad € 114.975,00, più precisamente articolata come da prospetto economico sottostante:

ANNO	BASE di GARA €	IVA 22% €	BASE di GARA IVA INCLUSA €	Incentivo 1% sulla base di gara al netto di IVA e di rinnovo (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016) €	TOTALE IVA e incentivo inclusi €	CONTRIBUTO ANAC €	
2023	25.550,00	5.621,00	31.171,00	255,50	31.426,50	30,00	
2024	25.550,00	5.621,00	31.171,00	255,50	31.426,50	-	
BIENNIO	51.100,00	11.242,00	62.342,00	511,00	62.853,00	-	
Totale							62.883,00
Opzioni							
eventuale RINNOVO 24 mesi	51.100,00						
eventuale PROROGA 6 mesi	12.775,00						
importo massimo stimato (art. 35, co. 4, D.Lgs. n. 50/16)	114.975,00						

L'importo stimato a base di gara (€ 51.100,00, oltre IVA) è stato determinato effettuando una previsione cautelativa di spesa in considerazione dell'appalto in essere e delle fatture emesse dall'attuale Gestore nei due anni precedenti, ipotizzando la presenza media giornaliera di circa 10 cani in box plurimi e di circa 15 cani in box singoli, come di seguito dettagliato:

- costo giornaliero per ogni cane custodito in box plurimi (pari a n. 7.300 presenze presunte nell'intero periodo contrattuale = n. 10 cani x 365 giorni x 2 anni) € 2,20 (IVA esclusa);
- costo giornaliero per ogni cane custodito in box singoli (pari a n. 10.950 presenze presunte nell'intero periodo contrattuale = n. 15 cani x 365 giorni x 2 anni) € 3,20 (IVA esclusa).

Il numero medio giornaliero stimato è di circa 25 (venticinque) cani.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera, che la Stazione appaltante ha stimato, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016, pari a circa € 28.360,00.

La stima ha necessariamente carattere presuntivo, in funzione dell'importo posto a base di gara e della durata biennale dell'affidamento ed è stata calcolata sulla base dei seguenti elementi: costo del lavoro connesso agli inquadramenti contrattuali in relazione al fabbisogno di personale presumibilmente necessario per l'esecuzione del presente appalto, considerando un numero di addetti di almeno 4 unità complessive; inquadramento e personale impiegato nell'anno 2022 per lo svolgimento del servizio; entità dell'appalto.

* * *

Allegato A.2 - CAPITOLATO SPECIALE - TERMINI E CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Art. 1 - OGGETTO

L'affidamento ha per oggetto la gestione e organizzazione del servizio di cura e custodia presso strutture (canili/rifugi) autorizzate di alcuni cani (in numero di circa 25) che, per motivi di capienza, non possono essere collocati presso il canile di proprietà del Comune di Reggio Emilia, recuperati sul territorio comunale perché randagi, vaganti, feriti, incidentati o destinati al ricovero nelle strutture comunali in quanto oggetto di abbandono o rinuncia di proprietà o per disposizione dell'Autorità sanitaria o amministrativa o giudiziaria, in ottemperanza alla normativa vigente in materia che pone l'obbligo di tutela e cura di tali cani a carico dei Comuni.

Art. 2 - IMPORTO, DURATA E DECORRENZA

L'importo complessivo posto a base di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, soggetto a ribasso, è di € 51.100,00, oltre IVA al 22%, di cui € 28.360,00 quale costo della manodopera, comprensivo di tutti gli oneri diretti e riflessi conseguenti all'affidamento in oggetto ed è stimato per un numero medio giornaliero stimato di circa 25 (venticinque) cani, sulla base di un costo giornaliero per il periodo contrattuale (24 mesi), determinato come da prospetto economico ex art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 (All. A.1).

La durata dell'affidamento del servizio è stabilita in 24 (ventiquattro) mesi, con decorrenza presuntivamente dal 01/01/2023 e, comunque, dall'eventuale consegna in via d'urgenza nelle more della stipula contrattuale.

L'Amministrazione Comunale, qualora i risultati dell'appalto siano soddisfacenti, sia accertato il pubblico interesse, la convenienza al rinnovo del rapporto e siano verificate le compatibilità di bilancio, si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 35, comma 4 e dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di optare per il rinnovo del contratto in essere per un periodo massimo pari a 24 (ventiquattro) mesi, il cui importo è stimato in € 51.100,00 (IVA al 22% esclusa).

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di prorogare il contratto in essere, nella misura strettamente necessaria e per un periodo comunque non superiore a 6 (sei) mesi, agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni contrattuali, nelle more ed al fine dell'espletamento di nuova procedura, sino alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente, per un importo stimato in € 12.775,00, IVA esclusa,.

Il valore massimo stimato dell'appalto comprensivo della facoltà di rinnovo per ulteriori anni 2 (due) e di eventuale opzione di proroga è di € 114.975,00 (IVA esclusa).

Art. 3 - DESCRIZIONE, LUOGO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere svolto presso una struttura (canile/rifugio) ubicata nel territorio della Provincia di Reggio Emilia, debitamente autorizzata dalle autorità competenti, che assicuri adeguate garanzie igienico-sanitarie e di tutela del benessere animale e, in particolare:

- a) la presenza di box di diversa tipologia e metratura, anche singoli per accogliere cani con aggressività intraspecifica e/o sociopatici e/o morsicatori, con sistemi di sicurezza adeguati (gattaiole);
- b) il rispetto della L. Regione Emilia-Romagna n. 3 del 29/03/2013 e della Delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1302 del 16/09/2013;
- c) il rispetto delle garanzie igienico-sanitarie e la tutela del benessere degli animali, ai sensi dell'art. 20 della L. Regione Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, ed i requisiti citati all'art. 1, comma 2, lett. c), d) e), f), g) ed i) dell'Ordinanza contingibile ed urgente del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 16/07/2009, recante misure per garantire la tutela ed il benessere degli animali di affezione;
- d) una ubicazione salubre e protetta;
- e) l'esistenza di strutture per i servizi di ricezione ed igienici, dispensa e cucina, infermeria e degenza, deposito;
- f) la sussistenza di recinti sufficientemente spaziosi per un moto fisiologicamente naturale dei cani, provvisti di bocchetta d'acqua all'ingresso, inclinazione del drenaggio, settore notte riparato e settore giorno parzialmente coperto, cuccie per ogni animale.

Il gestore garantisce la presenza continuativa nelle strutture di volontari di associazioni riconosciute animaliste e zoofile, non aventi fini di lucro, che promuovano le adozioni dei cani e vigilino sul loro benessere psico-fisico.

Ogni conferimento contemporaneo di cani non deve superare le 5 unità.

Al fine di programmare adeguatamente il conferimento, il gestore deve fare riferimento al competente Ufficio comunale, concordando la data in collaborazione con il gestore del canile comunale con il necessario preavviso e, in caso di conferimenti successivi, programmandoli a distanza di almeno 15 (quindici) giorni.

I cani conferiti devono essere muniti di microchip di riconoscimento, di certificato veterinario che attesti il buono stato di salute, di libretto sanitario con le date relative alle sverminazioni assunte (una ad ampio spettro ed una specifica contro la tenia) ed alle vaccinazioni. Per i cani di età superiore all'anno, è sufficiente una vaccinazione quadrivalente (CHLP); per i cani di età inferiore all'anno, è necessario il richiamo della vaccinazione quadrivalente (CHLP) effettuato dopo 15 giorni dalla prima vaccinazione.

Tutti i cani devono essere accompagnati da un certificato che attesti la loro negatività alla Leishmaniosi canina.

Tutti i cani devono essere accompagnati da un certificato che attesti la loro negatività alla filariosi cardiopolmonare. Pertanto i cani risultati positivi al test filaria, devono essere sottoposti al trattamento farmacologico necessario alla loro guarigione, prima dell'arrivo alla struttura/rifugio del gestore. Sono comunque esclusi dall'obbligo della negatività tutti i cani di età superiore ai 10 anni ed i cani per i quali il Servizio veterinario attesti la pericolosità del trattamento antifilariosi.

E' a carico del gestore procedere alle successive terapie di prevenzione.

I cani conferiti non devono presentare infestazioni da parassiti esterni (zecche e pulci).

I cani sottoposti ad intervento chirurgico possono essere conferiti solo dopo che sono stati dichiarati fuori pericolo.

Ai cani conferiti in prima accoglienza, cioè che non abbiano trascorso il periodo di legge di osservazione sanitaria presso la struttura di proprietà del Comune di Reggio Emilia, il gestore esegue, oltre alla visita veterinaria di ingresso, i trattamenti contro i parassiti intestinali e le vaccinazioni necessarie (CEPL), l'inserimento del microchip fornito dal Comune, al quale il gestore consegna apposita documentazione attestante l'avvenuta microchippatura. In tal caso, inoltre, i cani sono sottoposti a test per la Leishmaniosi e per la Filariosi Cardiopolmonare.

Per i cani di età superiore all'anno dev'essere assicurata la vaccinazione quadrivalente (CEPL).
Ai cani di età inferiore all'anno ed ai cuccioli devono essere effettuate tutte le vaccinazioni ritenute più opportune dal responsabile Veterinario della struttura. In tali casi tutte le spese veterinarie ordinarie e straordinarie saranno a carico del Comune di Reggio Emilia e computate come segue:

1. spese ordinarie:

- test feci: 5,00 euro
- antiparassitario sistemico: 5,00 euro
- antiparassitario cutaneo: 5,00
- vaccinazioni (di tutti i tipi): 5,00 euro cadauna
- test leishmania e filariosi cardiopolmonare (unico prelievo): 10,00 euro
- inserimento microchip fornito dal Comune: a carico del gestore

2. spese straordinarie:

- interventi e terapie salvavita saranno a carico del Comune di Reggio Emilia.

Il gestore assicura ai cani di proprietà del Comune di Reggio Emilia:

- l'alimentazione, che sarà a base di carne, riso, verdure, pane, pasta e mangimi specifici;
- l'assistenza sanitaria veterinaria necessaria per la salvaguardia della salute del cane comprensiva delle terapie di cura delle patologie e di profilassi quali sverminazioni annuali, richiami annuali delle vaccinazioni, chemiopprofilassi per la filaria, interventi chirurgici, se necessari. Tale assistenza è prestata da personale veterinario incaricato dal gestore.

Il gestore si impegna inoltre a:

- comunicare ogni decesso con regolare certificato veterinario che ne attesti le cause. Non sono addebitati a responsabilità del gestore i decessi avvenuti per cause indipendenti dalla propria volontà;
- annotare tempestivamente e tenere aggiornato sul registro l'iscrizione dei cani provenienti dal Comune di Reggio Emilia, i decessi e gli affidamenti in adozione con le relative date;
- comunicare immediatamente al competente Ufficio comunale i casi di affidamento o decesso al fine di programmare eventuali nuovi conferimenti;
- inviare tempestivamente all'ufficio Anagrafe canina del Comune i dati utili all'identificazione dei cani deceduti, al fine di permettere all'Ufficio comunale competente la verifica circa la proprietà dei succitati e poter procedere all'incenerimento delle spoglie dell'animale, che non sarà più effettuata presso l'inceneritore comunale, causa la sua totale dismissione, ma per mezzo di ditte offerenti tale servizio;
- incentivare le richieste di adozione dei cani custoditi, in osservanza a quanto previsto dalla DGR 1302/2013 agli artt. 7.1.6 e 11, in particolare mediante:
 - l'affissione all'esterno di ogni box di cartelli con le indicazioni relative ai cani ricoverati (nome, razza, sesso, anno di nascita, data di ingresso, taglia, colore, caratteristiche particolari, dieta, microchip),
 - la pubblicazione sul proprio sito web e/o social network di apposita scheda con foto dei cani ricoverati da effettuare entro 15 giorni dall'ingresso del cane,
 - la valutazione sull'idoneità dei privati affidatari è affidata al gestore, il quale si avvarrà della collaborazione dei volontari dell'associazione zoofila/animalista presente nella struttura,
- garantire ad ogni cane, nell'arco della giornata, la possibilità di usufruire di sufficiente movimento e socializzazione nelle aree appositamente dedicate, secondo procedure e dettagliate nel regolamento di gestione della struttura;
- consentire l'accesso in qualsiasi momento al personale del competente Ufficio dell'Amministrazione comunale per l'effettuazione di ispezioni finalizzate a verificare il rispetto delle norme sulla tutela del benessere psico-fisico degli animali e degli obblighi previsti dal presente contratto.

Art. 4 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a

garantire l'incolumità e la sicurezza delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori in vigore nel periodo contrattuale.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza, di cui al presente articolo, determina la risoluzione del contratto nelle ipotesi normativamente contemplate.

ART. 5 - VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.).

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione stessa.

Art. 6 - SUBAPPALTO

In materia di subappalto si applica l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 7 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui agli articoli precedenti, sono a carico dell'aggiudicatario gli oneri seguenti:

- eseguire il servizio oggetto del presente contratto con risorse e mezzi propri, nell'ambito della propria autonomia gestionale, secondo i termini e le condizioni di cui al presente contratto allegato alla richiesta di offerta e secondo gli indirizzi ed obiettivi definiti dalla Stazione Appaltante, con perfetta regolarità ed efficienza, nel rispetto di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti per lo specifico settore, nonché dal presente contratto;
- fornire il personale qualificato occorrente per l'esecuzione del servizio;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assunzione di mano d'opera e di assicurazioni sociali e ad assumere tutti gli oneri relativi, esonerando il committente da ogni responsabilità sia in caso di inadempienza che di infortunio. L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per qualunque problema possa derivare al committente a causa del comportamento del personale dell'aggiudicatario stesso, anche nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti e in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati dal proprio personale a persone o cose, sia del committente che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni prestabilite;
- attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro, nonché quelle condizioni risultanti da successive modifiche od integrazioni. In caso di inadempimento la Stazione Appaltante tutelerà i propri interessi in tutte le forme e modi consentiti dalla legge.

Clausola sociale.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nei nuovi contratti, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del Gestore uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e ss.mm.ii., compatibili con l'esecuzione del presente Capitolato.

Inoltre il gestore uscente si impegna a collaborare al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per il Comune di Reggio Emilia.

Art. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo dovuto all'aggiudicatario verrà liquidato mensilmente, previa presentazione di regolari fatture elettroniche.

La fatturazione del servizio sarà mensile e potrà essere emessa a partire dal primo giorno successivo la

fine di ogni mese.

La descrizione esatta per ciascuna fattura verrà concordata con l'Amministrazione comunale.

I 30 giorni per il pagamento decorrono da quando il credito può essere considerato esigibile e, pertanto, il termine decorre dalla data di accettazione della fattura. Eventuali contestazioni interrompono il suddetto termine.

Qualora venga disconosciuta la regolarità delle fatture e l'Amministrazione proceda a contestazioni, verrà effettuato nei termini il pagamento limitatamente alle somme non contestate.

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano il Gestore dagli obblighi ed oneri derivanti dal contratto.

La decorrenza dei termini di pagamento è subordinata all'aver espletato tutte le attività così come previste ai sensi della normativa vigente; inoltre è subordinata alla verifica del DURC e alla sussistenza dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, quali a titolo d'esempio la regolarità fiscale. I pagamenti si intendono effettuati al momento della firma del mandato di pagamento sottoscritto dal responsabile del Servizio Finanziario e alla sua contestuale trasmissione al Tesoriere del Comune.

L'aggiudicatario deve inviare fattura elettronica, secondo le modalità indicate ai sensi del D.M. n. 55/2013.

La fattura deve riportare il codice C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) comunicato dall'Amministrazione e dev'essere intestata a:

Comune di Reggio Emilia - Servizio Ambiente, Energia, Sostenibilità - C.F. e P.Iva 00145920351

Codice Unico Ufficio IPA : AEG2CC

Scissione dei pagamenti: i Comuni rientrano nel regime di cui all'art. 1, comma 629, lettera b), della L. n. 190 del 23/12/2014 (Split Payment).

Tutte le fatture devono essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa.

Nella fattura dev'essere obbligatoriamente inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI se l'aggiudicatario è sottoposto a quanto previsto dall'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015.

Se così non fosse, è necessario indicare in fattura il riferimento normativo di esenzione.

Art. 9 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i..

L'aggiudicatario, a pena di nullità del contratto e quindi di risoluzione di diritto dello stesso, è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione.

In particolare, l'aggiudicatario deve:

- 1) comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle operazioni economiche di cui al presente contratto – ex art. 3 L. n. 136/2010 - entro sette giorni dalla loro accensione o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- 2) indicare, in ogni transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) fornito dall'Amministrazione. Qualora l'appaltatore abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, deve darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. Qualora l'aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 135/2010 come specificati nei precedenti commi, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma o del citato art. 3.

Art. 10 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO, PENALI, RISOLUZIONE, RECESSO

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulle attività oggetto del

presente contratto.

A tal fine potrà disporre verifiche presso la sede operativa dell'aggiudicatario e richiedere dati ritenuti utili alle verifiche stesse.

Le segnalazioni di inadempienza possono essere effettuate dai competenti organi di controllo (Comune, Ausl, ecc.) e vengono inoltrate al competente Servizio comunale che provvederà in merito all'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Comune di Reggio Emilia si rivarrà sulle fatture presentate dall'aggiudicatario.

In caso di inadempienza accertata agli obblighi previsti dal contratto, l'Amministrazione Comunale procede a contestare per iscritto i fatti rilevati ed a prescrivere gli opportuni correttivi. In caso di omessa attuazione delle prescrizioni, potranno essere irrogate, previo contraddittorio, le sottoelencate penali:

1. inadempienza lieve agli obblighi convenzionali (ad es. mancata apposizione cartelli nei box, ritardo nella pubblicazione sul proprio sito web e/o social network di apposita scheda con immagini dei cani ricoverati, pulizia eseguita in modo non adeguato, mancata comunicazione variazione organico, ecc.): l'applicazione di penale pari ad Euro 100,00, per singolo episodio;
2. inadempienza media agli obblighi contrattuali (ad es. ritardo nelle adozioni degli animali, somministrazione cibo di qualità inferiore a quello concordato, ecc.): applicazione di penale pari ad Euro 300,00, per singolo episodio;
3. inadempienza grave agli obblighi contrattuali (ad es. mancata somministrazione quotidiana di acqua riscontrata anche solo per una volta; mancata somministrazione quotidiana di alimenti riscontrata almeno una volta, ogni azione od omissione che causi lo stato di malattia/danno fisico, fino alla morte degli animali ospitati per terapie errate o loro mancata somministrazione in modo continuato/sistematico, uso di guinzagli inadeguati, somministrazione di alimenti avariati, ecc.): applicazione di penale pari ad Euro 500,00, per singolo episodio.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di procedere direttamente al servizio non eseguito dall'aggiudicatario.

Eventuali inadempienze agli obblighi previsti nel presente contratto saranno contestate per iscritto all'affidatario, concedendo un congruo termine pari, almeno, a trenta (30) giorni, per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.

Trascorso tale termine senza che l'affidatario abbia provveduto, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione immediata del contratto senza obbligo di alcun risarcimento di danni o indennizzi di sorta.

L'Amministrazione Comunale ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto (art. 1456 c.c.) nel caso di gravi o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati in seguito di diffida formale da parte dell'Amministrazione Comunale, arbitrario abbandono o sospensione non dipendenti da cause di forza maggiore di tutte o parte delle prestazioni oggetto del contratto, cessazione o fallimento dell'affidatario, in conseguenza di ogni azione od omissione che causi gravi danni all'immagine dell'Amministrazione o di inadempienze agli obblighi previsti in materia dalla normativa vigente.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale (art. 2227 c.c.) recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se la prestazione è stata iniziata, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'affidatario un indennizzo relativo alle spese sostenute, ai lavori eseguiti e al mancato guadagno.

In caso di ritardi di consegna rispetto ai termini stabiliti nel presente contratto per cause ascrivibili all'affidatario, si applica una penale per ogni giorno di ritardo dell'1 (uno) per mille.

Nel caso in cui il ritardo complessivamente cumulato superi 120 giorni naturali e consecutivi l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con riserva di eventuale azione di danno.

La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora l'aggiudicatario cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione (artt. 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i.).

Art. 11 - PASSAGGIO DI FUNZIONARI PUBBLICI A DITTE PRIVATE

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 si evidenzia che “i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”.

Pertanto “i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

Inoltre, ai fini applicativi della suddetta norma, l'articolo 21 del D.Lgs. n. 39/2013 precisa che “....sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.”

Art. 12 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona dell'Arch. Elena Melloni, in qualità di Dirigente del Servizio Ambiente, Energia, Sostenibilità.

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto è individuato nella persona della Dott.ssa Silvia Ferretti, dipendente del Servizio comunale competente.

Art. 13 – DANNI ED OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'aggiudicatario risponde in ogni caso direttamente degli eventuali incidenti o danni che dovesse arrecare a persone o a cose, qualunque ne sia la natura derivanti da carenza, insufficienza, o irregolarità del servizio, nonché da imprudenza, imperizia o negligenza dell'affidatario o dei suoi dipendenti, precisando che resterà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto ad eventuali compensi o rimborsi.

L'aggiudicatario risponde direttamente, sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale, dei danni alle persone, agli animali e alle cose provocati dai propri prestatori d'opera (dipendenti e non, volontari, ecc..) così come dei danni subiti dai predetti prestatori d'opera nello svolgimento delle attività, nell'ambito della struttura e delle aree di pertinenza, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi richiesta di risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di stipulare idonea polizza assicurativa contro danni arrecati a terzi, o a cose, connessi allo svolgimento delle attività previste dalla convenzione, cagionati da tutti coloro che prestano la propria opera (personale dipendente e non, volontari, collaboratori), compresi i danni subiti dai prestatori d'opera (dipendenti e non) per un massimale non inferiore a: Euro 1.500.000,00 per sinistro con il limite di Euro 1.500.000,00 per persona danneggiata per RCT ed Euro 1.000.000,00 per RCO ed Euro 500.000,00 per danni a cose.

L'aggiudicatario deve presentare in sede di stipula del contratto copia della suddetta polizza assicurativa. La polizza in questione, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, deve comunque contenere l'estensione della copertura anche contro danni causati all'Amministrazione comunale appaltante.

Art. 14 – GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, dovrà costituire la “garanzia definitiva” prevista dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 15 - VARIAZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere in corso di contratto eventuali modifiche al contratto stesso, se ritenute necessarie, potendo chiedere, e l'aggiudicatario avrà l'obbligo di accettare agli stessi patti e condizioni, un aumento o una diminuzione del servizio fino alla concorrenza del 20% dell'importo complessivo, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo.

Ogni variazione che intervenga successivamente alla stipula del contratto con l'affidatario e in corso di validità del medesimo, deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.

L'Amministrazione comunale si riserva, in ogni caso, la facoltà di applicare l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Ogni problematica inerente eventuali richieste di revisione prezzi, verrà gestita nel disposto dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 16 - CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE

Tutte le controversie relative al contratto saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria, in particolare, per le competenze spettanti alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria è competente, in via esclusiva, il Foro di Reggio Emilia. Per le controversie spettanti alla Giurisdizione Amministrativa, è competente in via esclusiva il T.A.R. per l'Emilia Romagna, Sezione di Bologna.

Art. 17 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si considerano applicabili le norme vigenti in materia.

L'aggiudicatario, ha l'obbligo di rispettare e far rispettare ogni altra disposizione normativa vigente che trovi applicazione al servizio oggetto dell'appalto, comprese tutte le disposizioni derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze a livello comunitario, nazionale, regionale, comunale, in vigore o che dovessero essere emanati nel periodo di vigenza del contratto.

Gli oneri di adeguamento, nessuno escluso, sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 18 - SICUREZZA E RISERVATEZZA

- 1) L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza in relazione all'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
- 2) L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
- 3) L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- 4) L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, volontari, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti dell'Amministrazione per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
- 5) L'aggiudicatario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento del servizio affidato, solo previa autorizzazione dell'Amministrazione.
- 6) In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
- 7) L'aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

- 8) Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Amministrazione attinente le procedure adottate dall'incaricato in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
- 9) L'aggiudicatario non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.
- 10) Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 2016/679.

Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali.

Il Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali divenuto pienamente efficace in tutti gli Stati dell'Unione europea il 25/05/2018 impone ai Titolari del trattamento dei dati personali di nominare i Responsabili del trattamento dei dati personali.

L'Art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 prevede che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per il rispetto della normativa europea in materia di trattamento dei dati personali.

Il Comune di Reggio Emilia è Titolare del trattamento dei dati personali che detiene in ragione delle funzioni istituzionali svolte dal presente contratto.

Poiché le attività previste dal presente contratto comportano in capo all'aggiudicatario il trattamento di dati personali la cui titolarità è del Comune di Reggio Emilia, è necessario designare l'aggiudicatario quale Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016, sino a scadenza dell'affidamento in essere e con le modalità di seguito descritte.

Le attività previste dal presente contratto comportano il trattamento di dati personali relativi a proprietari, detentori, ecc..

Tali dati, di natura personale, i cui interessati sono i cittadini, sono trattati dal Comune di Reggio Emilia con finalità necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali sopra richiamate ed in modo particolare per adempiere agli obblighi previsti dalle seguenti normative: L. n. 281 del 14/08/1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"; L. Regione Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000 e s.m.i.; L. Regione Emilia-Romagna n. 5 del 17/02/2005 e s.m.i.; Delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 139/2011 e Allegato A; Delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1302/2013 e Allegato A; Regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali; disposizioni e provvedimenti dell'Amministrazione in attuazione della normativa vigente in materia.

L'aggiudicatario, in qualità di Responsabile del trattamento, è tenuto a trattare i dati personali sopra indicati cui ha accesso nelle attività previste per l'esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei principi e nell'adempimento di tutti gli obblighi imposti ai Responsabili del trattamento dal Regolamento europeo n. 679/2016, così come previsto dall'Art. 28 del Regolamento stesso.

Sottoscrivendo il presente contratto il Responsabile del trattamento dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Regolamento n. 679/2016 e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie all'attuazione delle norme in esso prescritte.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016.

La Dirigente
(Arch. Elena Melloni)